

Il marchio viene dato solo al prodotto sottoposto a due anni di stagionatura e dopo una severa selezione da parte degli esperti del Consorzio incaricati di esprimere valutazioni qualitative e di marchiare solo la qualità extra. L'obiettivo del marchio "Parmigiano Reggiano di montagna" è di offrire un vantaggio competitivo agli allevatori che in montagna devono sostenere costi mediamente superiori del 30% rispetto ai produttori della pianura.

Diversi altri prodotti agro-alimentari che hanno ottenuto i marchi DOP, IGP e Attestazioni di conformità ai sensi dei Reg. 2081 e 2082/92 fanno riferimento indiretto ai territori di montagna, vista l'origine stessa dei prodotti (si pensi, ad esempio, allo speck altoatesino, alla fontina valdostana, alla castagna del Monte Amiata). I disciplinari di produzione, peraltro, spesso fanno esplicito riferimento alle specifiche condizioni ambientali dei territori di montagna dove i prodotti tipici vengono ottenuti. E' il caso, ad esempio, del formaggio piemontese DOP "raschera" per il quale, nel disciplinare di produzione, si prevede che sia prodotto ad una quota superiore ai 900 metri.

Un'evoluzione analoga caratterizza la certificazione della provenienza del legname, data la prevalente ubicazione delle risorse forestali (il 98% delle foreste è localizzato – secondo l'ISTAT – in territorio montano o collinare) e la percezione del pubblico che correttamente associa la produzione di legname italiano con interventi in aree montane. La diffusione del sistema di certificazione internazionale del *Forest Stewardship Council* (FSC) e il recente avvio del Forum nazionale per l'implementazione in Italia del sistema europeo del *Pan-Europaen Forest Certification (PEFC) Council*, stanno a dimostrare che, anche in questo settore, sono diverse le iniziative che possono portare a qualificare e differenziare i prodotti della montagna italiana.

Proprio il numero e la diversità delle iniziative in corso potrebbe rendere più attuale l'implementazione di uno strumento di raccordo e promozione quale quello previsto dall'15 della legge 97/1994.

2.3 I MUTUI PER LE COMUNITÀ MONTANE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL CTIM DEI PROGETTI A VALENZA SOVRAREGIONALE

La Legge 17 maggio 1999 n. 144, all'art. 34 (Fondo nazionale per la montagna), autorizza le Comunità montane a contrarre mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti entro limiti d'impegno quindicennali di 20 miliardi di lire a

decorrere dall'esercizio finanziario 2000, e di 10 miliardi di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

I criteri di erogazione sono stati fissati, come previsto dalla legge sopraindicata, con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica⁽⁴⁾.

L'art. 1 del Decreto ripartisce le risorse sopracitate in tre quote pari al 25%, al 65% ed al 10% destinate rispettivamente all'elaborazione, dei piani di sviluppo delle Comunità montane, al finanziamento di progetti presentati dalle Comunità montane alle Regioni ed infine al finanziamento di progetti presentati dalle Comunità montane in forma associata al Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna.

Le modalità di accesso ai finanziamenti – regolamentate anche con circolare della Cassa Depositi e Prestiti del 22 marzo 2000 - prevedono i seguenti termini temporali:

- per accedere alle risorse di cui al 1° comma (quota 25%) le Comunità montane devono approvare il proprio piano di sviluppo entro il 15 giugno 2001⁽⁵⁾;
- per accedere alle risorse di cui al 2° comma (quota 65%) le Comunità montane devono presentare alle rispettive Regioni i propri progetti entro il 31 luglio 2001⁽⁶⁾ mentre le Regioni devono completare la propria valutazione entro il 15 dicembre 2001⁷;
- per accedere, infine, alle risorse del 4° comma (quota 10%) i progetti devono essere presentati dalle Comunità montane al CTIM entro il 31 luglio 2001⁽⁸⁾ e valutati dallo stesso comitato entro il 15 dicembre 2001⁽⁹⁾.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultima tranche di finanziamento, sono ammissibili richieste di finanziamento presentate da aggregazioni di Comunità montane riunite fra di loro con apposita convenzione, con una particolare preferenza alle domande presentate da Comunità inserite in un Gruppo di Azione Locale costituito nell'ambito di un programma comunitario Leader. Le condizioni preliminari di ammissibilità, che devono essere possedute da tutte le

⁴ Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2000.

⁵ Nuova scadenza stabilita con Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2000 pubblicato nella G.U. n.292 del 15 dicembre 2000.

⁶ infra nota 2.

⁷ infra nota 2.

⁸ infra nota 2.

⁹ infra nota 2.

Comunità partecipanti, riguardano essenzialmente la coerenza del progetto di cui si chiede il finanziamento con i rispettivi piani di sviluppo e l'obbligo di cofinanziamento, nella misura minima del 40% del costo totale del progetto.

Le domande, devono essere accompagnate da un'ampia Relazione illustrativa che, oltre a descrivere obiettivi, natura e consistenza del progetto, ne illustri gli aspetti di trasferibilità ad altre situazioni simili. Infatti il significato ultimo dell'operazione è proprio quello di individuare progetti in qualche modo "prototipali", per costituire una sorta di banca di idee ad ampio spettro di applicazione, capaci di costituire stimolo e suggerimento in carenza di capacità progettuali locali.

Nella selezione delle domande il CTIM privilegerà i progetti coerenti ad una prospettiva di sviluppo endogeno, integrato e sostenibile, capace innanzitutto di arrestare lo spopolamento montano. Saranno, pertanto, preferiti i progetti multi settoriali, basati sulla valorizzazione delle risorse locali per realizzare significative ricadute occupazionali e ambientali e che dedichino particolare attenzione ai servizi resi alle popolazioni locali.

La competente struttura del ministero dell'Economia e delle Finanze, con la collaborazione delle delegazioni regionali dell'UNCERM, ha organizzato nel corso del primo semestre dell'anno corrente numerosi incontri "in loco" con le Comunità montane di tutte le Regioni, nel corso delle quali sono stati illustrati i criteri di redazione e di valutazione dei progetti approvati dal CTIM⁽¹⁰⁾ e sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di presentazione dei progetti. L'Ufficio ha, inoltre, attivato uno sportello telefonico ed uno telematico, tramite posta elettronica, a cui le Comunità montane si sono rivolte per ottenere ulteriori chiarimenti e delucidazioni in proposito.

Le richieste di finanziamento, inoltrate dalle Comunità montane riunite in forma associativa, sono state 56.

L'esame dei progetti iniziato nel mese di settembre si concluderà con l'approvazione della relativa graduatoria da parte del CTIM entro il 15 dicembre del corrente anno.

¹⁰ I criteri di redazione e valutazione dei progetti sono stati pubblicati in allegato al D.M. del 5 dicembre 2000, nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000 e nel sito internet www.tesoro.it

2.4 I DECRETI LEGISLATIVI DI ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Gli articoli 7 e 8 della legge 27 febbraio 2001, n. 57 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" hanno attribuito al Governo, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, il compito di emanare dei Decreti per la modernizzazione del settore primario. Due di tali Decreti, il n. 228 sull'agricoltura e il n. 227 sul settore forestale, contengono alcune norme innovative che interessano le politiche di sviluppo dei territori montani, anche se le aree montane non rientrano specificamente ed esplicitamente né tra le finalità (art. 7 della L. 57/2001), né tra i principi e criteri direttivi (art. 8) dei Decreti stessi.

Il Decreto relativo al settore agricolo fa leva, per promuovere politiche di sviluppo, su alcuni fattori che tradizionalmente contraddistinguono l'agricoltura di montagna: la rilevanza delle funzioni ambientali connesse alla gestione dei terreni agricoli, il legame tra prodotto e territorio e, quindi, la qualità e tipicità dei prodotti, la pluriattività dell'impresa agricola, l'agriturismo, l'integrazione verticale tra produzione e trasformazione agro-alimentare.

Diversi elementi che tradizionalmente caratterizzano l'agricoltura di montagna vengono, infatti, presi a riferimento per impostare un modello di modernizzazione e possibili sentieri di sviluppo del complesso dell'agricoltura italiana. Significativa, a questo riguardo, è una definizione ampia di impresa e di imprenditore agricolo che include le attività basate sull'impiego di attrezzature e risorse aziendali volte alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (art. 1, comma 1) e finalizzate a fornire servizi ricreativi, culturali e didattici (art. 3), anche svolte all'esterno dell'azienda agraria.

L'ipotesi che alcuni principi e criteri operativi che hanno orientato la recente normativa sullo sviluppo dell'agricoltura di montagna vengano assunti come riferimento generale è confermata in diversi casi: ad esempio l'art. 8, comma 1, del Decreto 228 allarga l'applicazione alle aree non montane degli art. 4 e 5 della L. 31 gennaio 1994, n. 97 sulla conservazione dell'integrità dell'azienda agricola. Analogamente gli art. 14 e 15 del Decreto relativi ai contratti di collaborazione e alle convenzioni con le pubbliche amministrazioni configurano, come già previsto dalla L. 97/1994, un nuovo rapporto tra enti pubblici e imprese agricole finalizzato a valorizzarne il ruolo di servizio a presidio della stabilità dell'ambiente rurale "per la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale" (art. 14, comma 3) e finalizzate "alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico" (art. 15, comma 1). Per la realizzazione di tali interventi gli enti pubblici, in deroga alle

norme vigenti, possono definire contratti con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni (300 milioni di lire nel caso di imprese agricole associate) (art. 15, comma 2).

Nell'ambito dei contratti e delle convenzioni definite dagli enti pubblici possono essere contemplate anche politiche di informazione e di acquisto di prodotti tipici, biologici e di qualità volte ad assicurare il "sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale" (art. 14, comma 2). Si tratta di una, per ora limitata, politica di stimolo della domanda che rientra in quelle politiche di *public procurement* (acquisti diretti, definizione di disciplinari e di capitoli-tipo, approvazione di regolamenti, assunzione di criteri di contribuzione, ecc.) che tendono ad essere sempre più valorizzate per consolidare gli sbocchi commerciali per le produzioni di qualità o di origine certificata.

Peraltro il Decreto 228 introduce alcuni strumenti innovativi che, ben adattandosi alle condizioni specifiche dell'agricoltura di montagna, potranno costituire un utile contributo allo sviluppo del settore primario nelle aree interne. Tra questi meritano di essere richiamati i "distretti rurali e agroalimentari di qualità" di cui all'art. 13. Il Decreto 228 definisce come "distretti rurali" i "sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della L. 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali".

Sono invece definiti come "distretti agroalimentari di qualità" i sistemi produttivi locali, anche interregionali, "caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche".

Alle Regioni e alle Province autonome è demandata la responsabilità dell'individuazione dei distretti e all'implementazione operativa di tali strumenti di riconoscimento, a livello territoriale, dei concetti di qualità e tipicità. Una delimitazione analoga è prevista - in base all'art. 21, comma 1 - per le zone aventi specifico interesse agrituristico e per l'agricoltura biologica.

Con la definizione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, il Decreto 228 completa un quadro coerente e articolato di strumenti che, nelle aree montane, potrebbero avere un ambito preferenziale di implementazione:

- la qualificazione dell'offerta del prodotto tipico o di qualità, ovvero delle tecniche produttive aziendali e del contesto ambientale in cui la produzione si realizza; a questo proposito va ricordato, come evidenziato

nel cap. 2.2 3 di questa Relazione, che l'art. 23 del Decreto rilancia le denominazioni "montagna" e "prodotto di montagna" introdotte dalla L. 97/1994 per i prodotti agricoli e alimentari "ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria" (vd. Dir. 268/1975 e Programmi di Sviluppo Rurale di cui al Reg. 1257/1999);

- la qualificazione del contesto territoriale in cui si inseriscono le produzioni tipiche (i "distretti"), con la definizione di una politica di garanzia in cui sono contemplati i rapporti tra aziende, strutture di trasformazione e canali di distribuzione e vendita;
- una politica di stimolo e sostegno della domanda connessa alle iniziative di informazione, di garanzia dei consumatori (vd. la diffusione di sistemi di tracciabilità dei prodotti – art. 18 – e l'istituzione della Commissione Interministeriale per la Sicurezza Alimentare – art. 19) e di *public procurement*.

Con tali iniziative ci si avvicina – nei limiti di politiche di mercati correttamente regolamentati e dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria – a condizioni ottimali per la valorizzazione delle produzioni agricole montane. Tali strumenti potranno, inoltre, essere meglio valutati, calibrati e indirizzati mediante il Tavolo agroalimentare, un istituto di concertazione presso il Consiglio dei Ministri istituito in base all'art. 20 del Decreto, e nei documenti di programmazione negoziata di cui all'art. 31, comma 1.

Il Decreto Legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale ha, in misura certamente maggiore del Decreto 228 visto in precedenza, un implicito riferimento alle aree montane dal momento che più del 95% delle risorse forestali italiane sono localizzate in territorio classificato dall'ISTAT come montano o collinare.

Tra l'altro il Decreto esclude l'arboricoltura (spesso praticata in aree di pianura, come nel caso del pioppo) nella definizione di "bosco", contribuendo ad una più marcata identificazione tra foreste e aree montane.

Va rilevato che tale definizione ha grande rilevanza a diversi fini: ambientali, statistici e anche penali permettendo di meglio identificare le condizioni di applicazione della Legge-quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) avente per oggetto i terreni forestali di cui all'art. 423-bis del Codice Penale (incendio boschivo).

La finalizzazione alle aree montane del Decreto 227 è resa esplicita all'art. 1, comma 2, nel quale gli interventi nel settore, da coordinarsi tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero dell'Ambiente e le

Regioni, devono finalizzarsi all' "equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane".

Per alcuni elementi il Decreto promuove iniziative parallele a quelle previste per il settore agricolo: nel campo della programmazione (art. 3), della certificazione (art. 11 relativo alle attività forestali ecocompatibili e art. 10, comma 2 relativo ai semi forestali), della ricerca, formazione e informazione (art. 12).

Il Decreto contiene, tuttavia, numerosi elementi specifici e originali di gestione del settore forestale, alcuni chiaramente delineati in termini immediatamente operativi, altri introdotti come strumenti o principi generali di orientamento. Tra i primi va ricordata la definizione dello strumento del rimboschimento compensativo nel caso di trasformazione del bosco ad altra destinazione (art. 4), il divieto della conversione in cedui di fustaie o di boschi avviati all'altofusto (art. 6, comma 2), l'istituzione di elenchi o albi delle imprese forestali a cui, fra l'altro, affidare la gestione degli interventi di cui all'art. 17 della L. 97/1994 (art. 7), l'istituzione di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (art. 10, comma 1), la creazione presso il CNEL dell'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali (art. 12, comma 3) e presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero (art. 12, comma 4).

Tra i secondi, il divieto dei tagli rasi (art. 6, comma 2) la cui definizione è demandata alle Regioni e Province Autonome, la tutela di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito (art. 6, comma 3), l'istituzione di boschi da seme a livello regionale (art. 9). Rientra nei principi generali di riferimento non resi immediatamente operativi l'importante affermazione contenuta nell'art. 5 relativa alle forme di sostituzione e nelle responsabilità gestionali dei boschi.

L'articolo prevede la concessione in gestione a terzi (presumibilmente operatori privati e forme consortili tra enti pubblici o miste pubblico-private) dei boschi di enti pubblici nei casi, numerosi in aree montane, di assenteismo gestionale. I contenuti dell'articolo rafforzano il ruolo che le imprese private, non necessariamente proprietarie di boschi, possono avere nella valorizzazione del settore e segnatamente delle cooperative e dei loro consorzi.

Queste, oltre ad essere richiamate - come già accennato - tra i soggetti affidatari di lavori, opere e servizi in ambito forestale con le procedure semplificate previste dalla L. 94/1997, sono esplicitamente menzionate nell'art. 8 come operatori fondamentali per la gestione del settore. Per rafforzare tale ruolo l'articolo equipara le cooperative e i loro consorzi agli imprenditori agricoli.

Con queste scelte si rafforza l'idea che la gestione delle risorse fondiari nelle aree montane sia affidata ad una nuova figura di impresa, non più o non solo chiamata a produrre *commodities* (prodotti agricoli o legname) utilizzando razionalmente i terreni di proprietà, ma gestendo in forma coordinata e multifunzionale tutto il territorio, erogando servizi di pubblica utilità e, sulla base della qualità e quantità di tali servizi, venendo adeguatamente compensata grazie ad interventi di sostegno pubblico.

2.5 LA MONTAGNA NELLA POLITICA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

La distinzione tra "Comuni interamente montani" e "parzialmente montani", come pure alcuni riferimenti legislativi (vedi Legge Galasso che prevedeva vincoli sulle aree montane al disopra dei 1.200 metri per le aree appenniniche e al disopra dei 1.600 per le aree alpine), evidenzia che la definizione e delimitazione di montagna è un concetto non univoco, ma spesso legato a diversi criteri di analisi delle variabili fisiche e socio-economiche. Basti inoltre considerare la delimitazione di alcune Comunità montane, le quali interessano limitati ambiti di pianura e, sia pure per particolari condizioni altimetriche, anche aree costiere.

La montagna italiana interessa un contesto sociale ed economico che interessa oltre il 50 % del territorio nazionale, 4.195 Comuni in tutto o in parte montani e oltre 10 milioni di residenti. Una analisi più accurata, su dati ISTAT elaborati dall'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, permette di evidenziare che i Comuni integralmente montani sono 3.533; coprono il 48,7% della superficie dell'intero territorio nazionale e vi risiede il 15,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di abitanti), con percentuali variabili nelle tre ripartizioni territoriali, dall'11,9% dell'Italia centrale, al 16% dell'Italia meridionale e insulare, al 17,1 % di quella settentrionale.

A questi dati meritano di far seguito quelli relativi alla densità di popolazione che è pari a circa 60 abitanti per Kmq, contro i 190 della media nazionale e gli oltre 314 dei comuni non montani. Le differenze più accentuate si riscontrano nell'Italia settentrionale (69 abitanti per ettaro nei comuni montani contro i 408 degli altri comuni), rispetto all'Italia centrale (53 contro 281) e meridionale e insulare (57 contro 275).

I riferimenti normativo-legislativi della politica per l'ambiente nelle aree montane

Tra i diversi riferimenti normativi e programmatici relativi all'intervento dell'autorità centrale dello Stato nelle aree montane, si segnala la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" art. 2, comma 22 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1 e 2, "Programmi nazionali e politiche di sistema" della Legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agricoltura e del turismo ambientale con i Ministri delle politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati".

"Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".

Tale innovativa disposizione introduce nella legislazione italiana in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, programmi e politiche nazionali operanti per sistemi territoriali finalizzate a sviluppare azioni economiche sostenibili in linea con quanto già da tempo affermato in sede comunitaria attraverso il V Programma di azione.

Con la Legge 426/98 si introduce, quindi, seppure in riferimento al sistema delle aree protette, la nozione di sistema territoriale (per una sua pratica attuazione operativa si veda il cap. 5.1 della presente Relazione). Essa opera una suddivisione del contesto geografico italiano in grandi bioregioni ambientali, recependo un dibattito che già da tempo (vedi gli Atti della Prima Conferenza Nazionale Aree Naturali protette) aveva individuato nell'arco alpino, nell'Appennino, nella pianura padana, nelle coste, nelle grandi isole e nelle isole minori i grandi subsistemi ambientali del paese.

Merita di essere sottolineata la volontà di introdurre nelle politiche di conservazione e di gestione delle aree protette, e più in generale del territorio, la nozione di sistema ambientale, intendendo con questo termine non una semplice sommatoria di singoli habitat, ma piuttosto una struttura ambientale complessa in cui le diverse parti e i diversi elementi che le appartengono concorrono, interagendo in forme cooperative e sinergiche, a determinare una forma di

organizzazione superiore in cui “il tutto è maggiore della somma delle parti”.

L'articolazione in grandi sistemi ambientali e territoriali, così come proposta dallo stesso dettato normativo, definisce un quadro di riferimento generale all'interno del quale diventa possibile avviare una più complessa strategia mirata a favorire, per ambiti territoriali omogenei, la realizzazione di modelli locali di sviluppo compatibile e durevole, capaci di integrare gli aspetti della conservazione, con quelli infrastrutturali e socio-economici.

In questo quadro si collocano quelli che possiamo definire i grandi progetti di sistema attraverso cui si intende mettere a punto, in linea con le attuali strategie europee di conservazione della natura, nuove forme di programmazione degli interventi in campo ambientale, tese a perseguire, mediante azioni coordinate e sinergiche, e attraverso il coinvolgimento operativo dei soggetti istituzionali e socio-economici centrali e locali, gli obiettivi e le azioni secondo cui indirizzare i programmi di sviluppo e di valorizzazione delle diverse bioregioni italiane.

Il quadro nazionale trova un fertile e significativo riferimento metodologico nello scenario internazionale; si segnala tra l'altro:

- la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992 che aveva sottolineato l'urgenza di assicurare lo sviluppo delle regioni montane, l'agricoltura rurale sostenibile, la conservazione delle diversità biologiche, la protezione e la gestione delle risorse di acqua dolce, nonché la promozione di sviluppo sostenibile da raggiungere attraverso la redazione di appositi Piani d'azione (Agenda 21 Locali);
- il Trattato di Maastricht che ha prefigurato forme di integrazione delle problematiche ambientali con quelle settoriali, individuando nella salvaguardia dell'ambiente, nel mantenimento dei livelli di biodiversità esistenti e nella lotta all'inquinamento i principi fondamentali della pianificazione territoriali;
- il Trattato di Amsterdam nel quel sono presenti diversi riferimenti alla promozione dello sviluppo sostenibile, al miglioramento dell'ambiente, al coinvolgimento delle autorità ambientali già nella fase iniziale delle politiche settoriali, ricercando linee di assetto del territorio compatibili con l'ambiente;
- il V Programma di Azione ambientale e la realizzazione della rete “Natura 2000” che hanno l'obiettivo di mantenere la diversità biologica, perseguendo nuove strategie di conservazione della natura mediante la realizzazione di sistemi fortemente connessi e relazionati al territorio.

Il ruolo dei Parchi e delle aree protette nella valorizzazione della montagna ed il ruolo di quest'ultima come strumento capace di assicurare integrità ambientale e continuità biologica

In questa nuova ipotesi di logica sistemica, i parchi e le aree protette diventano i nodi portanti e strettamente interconnessi di una complessiva "rete ambientale" che innerva e mette in relazione non solo le singole componenti ecologiche dei diversi sottosistemi ambientali, ma la trama che connette in un unico grande sistema inscindibile l'intero territorio nazionale.

Le aree protette assumono un nuovo ruolo: oltre a diventare gli elementi portanti di questa rete integrata da corridoi ecologici in grado di assicurare la necessaria continuità di ambienti naturali e seminaturali, si trasformano - se considerati come parti integranti di un più ampio sistema complesso e in stretto rapporto con i contesti territoriali di cui essi fanno parte - in laboratori privilegiati per mettere a punto nuove progettualità per garantire efficaci interventi di conservazione e miglioramento dello stato fisico dei luoghi e di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Tutto questo attraverso innovative modalità alternative di pianificazione e di programmazione degli interventi, attraverso azioni di indirizzo e coordinamento delle strutture centrali, ed il coinvolgimento e sostegno degli operatori pubblici e privati, di sviluppo di tecnologie appropriate.

Importanti e recenti atti e strumenti normativi di politica ambientale internazionali e nazionali e di programmazione economica prevedono ed anzi impongono una visione sempre più sistemica per l'attuazione di politiche ambientali. Questi strumenti prevedono spesso procedure e processi di concertazione tra amministrazioni, enti pubblici e privati, ed impongono un forte impegno di coordinamento, di indirizzo e di raccordo da parte delle strutture centrali (nazionali e regionali), sia con gli organi europei di settore, sia con gli organi periferici (enti locali ed enti di gestione delle diverse aree protette).

In questo quadro i sistemi territoriali ambientali possono costituire per le diverse amministrazioni un'occasione di collaborazione e di confronto con Regioni, Province e Comuni al fine di aumentare l'informazione, la partecipazione e quindi il consenso necessari per l'affermazione ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il sistema delle aree naturali ed in particolare il territorio montano potrà essere utilizzato oltre che come elemento di collegamento e di continuità (biologica) anche come riequilibrio (economico e sociale) tra aree e regioni che presentano diverse caratteristiche ambientali e disomogenei livelli di sviluppo e la cui omogenizzazione (ma non omologazione) può promuovere un valore aggiunto legato alla creazione di una nuova offerta più completa ed articolata e capace

anche di concorrere ad assicurare nel futuro la capacità di spesa nel futuro e la cantierabilità di interventi realmente funzionali alla conservazione ed alla tutela (reale sostenibilità ambientale ed economica).

Il sistema montano inoltre potrà costituire un valido aiuto alla piena e corretta gestione delle aree protette, i cui enti all'interno di un Progetto unitario potranno confrontare politiche, azioni, interventi e verificarne la qualità, l'efficienza, la gestione anche in relazione ad obiettivi generali predefiniti.

La montagna in relazione agli obiettivi di conservazione di "Natura 2000" e della rete ecologica nazionale

Come si è visto, le attuali strategie nazionali di conservazione della natura prevedono la realizzazione di sistemi fortemente connessi ed integrati con il territorio attraverso una Rete Ecologica Nazionale dove i parchi e le altre aree protette assumono un ruolo centrale. La rete costituisce lo strumento per la valorizzazione e lo sviluppo di tutto quel territorio caratterizzato dalla presenza di valori naturali e culturali al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità ambientale nel suo complesso; strumento di analisi, di verifica di territori montani modellati dall'azione antropica, in cui i processi economici e sociali in atto rischiano di modificare profondamente lo scenario paesaggistico e le caratteristiche ambientali dei luoghi. Il ruolo della Rete Ecologica diviene infatti particolarmente importante per gli ambiti montani del nostro paese, in cui convivono un'elevata densità di valori naturali e culturali ed un grave stato di declino e abbandono, e che sono frequentemente interessati da pressioni antropiche che hanno determinato uno smodato consumo di risorse ed elevato il livello dei rischi delle popolazioni e dei luoghi.

La formazione della Rete Ecologica Nazionale dovrebbe, dunque, divenire l'occasione per una programmazione in grado di orientare la nuova politica di governo del territorio verso la gestione di processi di sviluppo integrati con le specificità ambientali delle varie aree, avviando così politiche di sistema che concorrono efficacemente anche alla formazione della rete ecologica Europea Natura 2000.

Le politiche nazionali di conservazione della natura, infatti, sono pienamente coerenti con la strategia dell'Unione Europea per il mantenimento della biodiversità all'interno del territorio comunitario. Tale strategia si basa sull'applicazione della Direttiva Habitat 43/92: questa prevede che gli Stati membri dell'Unione individuino sul proprio territorio aree ("Siti di Importanza Comunitaria" - SIC) che ospitano habitat e specie animali e vegetali la cui conservazione è considerata una priorità a livello europeo, e che sono elencati negli Allegati della Direttiva stessa. Per gli uccelli, si fa riferimento alla Direttiva

Uccelli 409/79 e analogamente vengono individuate le zone ("Zone di Protezione Speciale" - ZPS) in cui sono presenti le specie elencate negli allegati della Direttiva.

La finalità ultima delle due Direttive è quella di costituire a livello europeo una rete coerente di siti protetti, denominata Rete Natura 2000, che contribuisca a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per la cui protezione è stata designata.

L'Italia ha finora individuato 2.425 SIC e 403 ZPS; di questi, molti ricadono nelle zone montane che rappresentano il più grande serbatoio di ambienti naturali e seminaturali del nostro paese.

Considerazioni finali

La definizione di interventi di tutela ambientale nei sistemi Alpi e Appennino, ma anche nelle aree montane delle isole maggiori, oltre a svolgere una specifica azione di conservazione e di miglioramento delle condizioni ambientali e della biodiversità presenti (come nodi portanti e strettamente interconnessi di una complessiva "trama ambientale"), può assicurare la continuità di ambienti naturali e seminaturali (anche con l'integrazione di corridoi ecologici) e concorre alla definizione di un sistema complesso dove mettere a punto progettualità integrate e sinergiche di conservazione e di sviluppo ambientale.

A questo fine si avverte la necessità di promuovere maggiormente all'interno dei territori montani i principi e la logica della biodiversità, della protezione dell'ambiente, della rete ecologica transnazionale europea, ed in definitiva di "orientare" interventi ed azioni nella direzione della sostenibilità.

PAGINA BIANCA